



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

AFFARI GENERALI

PRATICA N. _

ORDINANZA N. 201 / 2020

Oggetto:

EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - MODALITA' DI ACCESSO ALLE AREE VERDI E ALLE AREE LUDICHE IN ATTUAZIONE DEL D.P.C.M. DEL 17.05.2020 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE N.63 DEL 22.05.2020

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con D.P.C.M. del 09.03.2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, è stato introdotto il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- con successiva Ordinanza in data 20.03.2020 il Ministero della Salute ha disposto altresì il divieto di accesso ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici e non consentendo lo svolgimento di attività ludica o ricreativa all'aperto;
- in applicazione delle predette disposizioni, con proprie ordinanze n. 111 del 10.03.2020 e n. 121 del 13.03.2020 si vietava rispettivamente l'accesso alle aree ludiche cittadine e l'accesso ai parchi cintati;

Atteso che con il D.P.C.M. del 17.05.2020 sono state emanate le nuove "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e che all'art. 1 comma 1 lettera b) del predetto provvedimento:

- alla lettera b) si dispone che "l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonche' della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8"

- alla lettera d) si dispone che *“e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita' motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita' salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti”*

Visto l'allegato 8 al citato D.P.C.M. 15.05.2020;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 63 del 22.05.2020 *“Disposizioni attuative e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica. revoca del decreto n.58 del 18.05.2020”* con il quale:

- al punto 24, si stabilisce che è consentita la riapertura di parchi e giardini con orari di apertura e modalità di accesso definiti dalle Amministrazione Comunali territorialmente competenti, nelle modalità previste dal citato D.P.C.M. ;

Verificate le condizioni di controllo ritenute essenziali per consentire la fruizione in sicurezza di aree verdi, giardini pubblici ed aree ludiche

Visto l'art.32 della legge 833/1978;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 17 comma 3 dello Statuto Comunale;

Vista la Legge 07.08.1990 n.241;

Per i motivi citati in premessa

ORDINA

1. A far data dalla data odierna e fino al 14 giugno 2020, fatte salve ulteriori e diverse disposizioni governative e/o regionali, le **aree verdi comunali** sono liberamente accessibili al pubblico, nel rispetto delle seguenti misure di contenimento della diffusione del COVID-19:
 - è fatto divieto di assembramento
 - uso obbligatorio della mascherina
 - i minori dovranno essere sempre accompagnati da un maggiorenne, così come le persone non completamente autosufficienti;
 - mantenimento delle distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, ad eccezione dei minori o delle persone anziane o disabili che necessitano di entrare con accompagnatore. Detta distanza dovrà essere osservata anche sulle panchine
 - osservanza del rispetto della distanza personale di almeno 2 metri per l'attività sportiva individuale ed un metro per l'attività motoria individuale
 - divieto di attività di tipo ludico o ricreativo che coinvolgano la partecipazione di più persone (quali “pic-nic” o giochi con palloni);

2. a far data dalla data odierna e fino al 14 giugno 2020 , fatte salve ulteriori e diverse disposizioni governative e/o regionali, le **aree ludiche all'interno delle aree verdi comunali** sono liberamente accessibili nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - è fatto divieto di assembramento
 - uso obbligatorio della mascherina per i bambini di età superiore ai 3 (tre) anni
 - i bambini al di sotto dei 14 anni dovranno essere accompagnati da un genitore o da altro adulto familiare anche non parente
 - osservanza del rispetto delle distanza interpersonale di un metro
3. E' fatto obbligo ai genitori, accompagnatori e agli utenti di età superiore ai 14 anni di
 - 1) Attuare modalita' di accompagnamento diretto del bambino o dell'adolescente con particolare riguardo ai bambini nei primi 3 anni di vita e in caso di soggetti con patologie neuropsichiatria infantile (NPI), fragilita', cronicita', in particolare:
 - a) in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina, un passeggino o similari, oppure, se il bambino e' in grado di deambulare autonomamente, garantire il controllo diretto da parte dell'adulto accompagnatore;
 - b) in caso di bambini o adolescenti da 0 a 17 anni con patologie NPI, fragilita', cronicita', garantire la presenza di un adulto accompagnatore (nota bene: in caso di ragazzi di almeno 14 anni, non e' necessario l'accompagnatore adulto, mentre si attribuisce al ragazzo stesso, sotto la sorveglianza degli operatori che vigilano sull'area, la responsabilita' di mantenere il distanziamento fisico);
 - 2) garantire in ogni caso il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico.
4. **Resta interdetto fino al 14.06.2020 l'accesso al Parco della Cittadella e al campo da basket sito in Viale Giolitti**

Il Settore Polizia Locale – Protezione Civile provveda alla frequente sanificazione delle attrezzature secondo le modalità di cui all'allegato 8 del D.P.C.M. del 17.05.2020, previ accordi con il Settore Tutela Ambiente – Servizio Aree Verdi.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale, venga portata a conoscenza dei cittadini anche attraverso altri canali di informazione, e trasmessa per conoscenza al Settore Tutela Ambiente, al Comando di Polizia Locale del Comune di Casale Monferrato, alle Forze dell'Ordine e alla Prefettura di Alessandria.

AVVERTE

Che l'inottemperanza alla presente ordinanza comporta il deferimento all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p.

Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 (sessanta) giorni, termine decorrente dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione.

Ai fini delle vigenti disposizioni di cui alla legge 241/1990 e s.m.i. si comunica che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Piercarla Coggiola – Dirigente del Settore Tutela Ambiente

Casale Monferrato, 05/06/2020

IL SINDACO
RIBOLDI FEDERICO